

LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA SULLA PARTECIPAZIONE: UNA VIA INNOVATIVA PER ARRICCHIRE LA DEMOCRAZIA, PER UN NUOVO PATTO TRA ISTITUZIONI E CITTADINI

LE PREMESSE POLITICHE

L'idea di una legge regionale sulla partecipazione nasce da una diffusa preoccupazione: da una parte, le istituzioni della democrazia rappresentativa vivono e sentono *una crisi di legittimazione*, ossia possiedono tutti i titoli per assumere decisioni, ma questo si verifica, sempre più spesso, nel vuoto e nella "solitudine" dei decisori, in assenza di canali efficaci di comunicazione con la società. Chi è chiamato a decidere, spesso, sente intorno a sé un clima di sfiducia, e non riesce a percepire il livello e la qualità del consenso sulle scelte che deve compiere. Ci si accorge che non basta una periodica verifica elettorale: occorrerebbero momenti e canali permanenti di mediazione tra politica, istituzioni e società, ma tali canali risultano spesso opachi o occlusi.

Da qui, dunque, la necessità di cercare nuove vie e nuove forme di partecipazione, che superino questi limiti e queste difficoltà.

LE RISPOSTE E GLI OBIETTIVI

Di fronte a tutto ciò, la via scelta dalla Regione Toscana è dunque quella di ripensare il ruolo e le forme della partecipazione: occorre ricercare un punto di equilibrio nuovo tra democrazia rappresentativa (a cui nessuno può negare la responsabilità ultima delle decisioni) e democrazia partecipativa, le forme attraverso cui i cittadini possono concorrere al governo della cosa pubblica: non solo essere informati e consultati, ma anche contribuire, con la loro esperienza, ad una migliore qualità delle decisioni collettive.

La legge regionale sulla partecipazione si propone come uno strumento innovativo per **incentivare e diffondere nuove forme e nuovi metodi di partecipazione**, attraverso la costruzione di nuovi **istituti partecipativi**, percorsi e regole condivise per discutere i problemi grandi e piccoli di una comunità, valutare le possibili soluzioni attraverso il dialogo e il confronto, **entro tempi definiti**, nella fase preliminare che precede la vera e propria decisione. Una legge, dunque, che promuova la creazione di luoghi e spazi per un confronto razionale tra le diverse tesi, tra cittadini disposti a rimettere in questione le proprie opinioni iniziali, in cui alla fine si cerca una soluzione quanto più possibile condivisa.

E' una legge che si ispira agli ideali della **democrazia deliberativa**, molto presente nella tradizione politica e nella cultura anglosassone.

COME FUNZIONA LA LEGGE

La legge regionale toscana sulla partecipazione è costruita intorno a tre pilastri:

- *in primo luogo*, **l'istituzione del Dibattito Pubblico Regionale**, ovvero la possibilità che, su grandi interventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e sociale per la vita dell'intera comunità regionale, si svolga un confronto pubblico che si articoli sulla base di regole precise, dalla durata di sei mesi, organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo "terzo",

indipendente e "neutrale", che la legge istituisce: *l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.*

Nell'insieme, il modello di Dibattito Pubblico è un modello ispirato alla ricerca della massima trasparenza nella fase di individuazione delle ragioni di un progetto, delle possibili soluzioni e delle possibili alternative. Il Dibattito Pubblico Regionale dovrebbe configurarsi come una grande occasione di apertura e di coinvolgimento collettivo, scandito attraverso varie fasi di confronto tra ipotesi e soluzioni diverse e attraverso il ricorso ad una pluralità di strumenti partecipativi: la diffusione di una base di documentazione tecnica ampia e condivisa, l'interrogazione di esperti e scienziati, forum tematici o altri momenti "regolati" di discussione tra i cittadini e di verifica sul formarsi e il mutare delle loro opinioni e preferenze, l'uso di internet e delle nuove tecnologie dell'informazione, ecc.

- *in secondo luogo*, un'azione di **sostegno e di supporto ai processi locali di partecipazione**, siano essi promossi sia dagli enti locali che dai cittadini, o da altri soggetti. La legge prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini, un'associazione, un istituto scolastico o anche un'impresa, possano presentare un progetto di processo partecipativo, intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, della durata massima di sei mesi, indicando i metodi e gli strumenti più adatti, tali da assicurare comunque la massima "inclusività", ossia che tutti i punti di vista e gli interessi siano coinvolti e che tutti abbiano pari opportunità di esprimersi. Spetta all'*Autorità regionale* la valutazione e l'ammissione dei progetti presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge indica. L'ente competente in materia, dichiara, all'inizio del processo, di impegnarsi a "tener conto" dell'esito del processo partecipativo o, in ogni caso, di motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni del mancato o parziale accoglimento dei risultati. Il sostegno regionale ad un progetto può essere di tipo finanziario, metodologico (assistenza, consulenza, ecc.) o anche logistico (ad es., supporti informatici).
- *in terzo luogo*, il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di modifiche alla legislazione regionale vigente, dei numerosi momenti di "partecipazione" che sono già previsti nelle politiche regionali e nelle stesse procedure della programmazione della Regione Toscana.